

## Il Consiglio dell'Ordine

visto l'art. 9 Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato in G.U. 19 del 24/1/2012, commi da 1 a 4, che di seguito si riportano

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Ritenuto che l'interpretazione letterale della norma andrebbe incontro a vizio di illegittimità costituzionale, rendendo di fatto indeterminabili i compensi professionali per tutta l'attività svolta nel periodo antecedente l'entrata in vigore del decreto legge.

Ritenuto altresì che vadano applicati il principio di conservazione e il principio generale di cui al brocardo *tempus regit actum*.

Considerato infine che il Consiglio, nell'esercizio dell'attività di opinamento delle parcelle, attesta la conformità delle richieste del professionista alle tariffe professionali vigenti al momento della loro effettuazione;

ciò visto e considerato delibera, quindi, di procedere nell'attività di opinamento delle parcelle per tutta l'attività eseguita dai professionisti fino al 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del D.L. sopra riportato